

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino viene costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - CRT".

ARTICOLO 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre n. 31.

ARTICOLO 3 SCOPO

La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea, nel suo insieme e quindi non limitata agli strumenti espressivi tradizionali, in Piemonte ed in particolare nell'area metropolitana di Torino.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà, sia da sola che in collaborazione con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati:

- favorire in ogni modo la ricerca, lo studio, l'evoluzione e lo sviluppo di tutti i processi artistici e culturali che si manifestano nella società contemporanea;
- finanziare ed eventualmente anche organizzare da sola o in collaborazione con altri, mostre, esposizioni, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative didattiche, borse di studio, pubblicazioni ed ogni altra espressione legata all'arte moderna e contemporanea. La Fondazione può altresì svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica nel campo dell'arte e della cultura contemporanea;
- acquisire, a titolo sia oneroso che gratuito o in comodato, opere d'arte per destinarle alla fruizione pubblica, privilegiando il consolidato rapporto con il Castello di Rivoli e la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, o della Fondazione o del suo Fondatore ed alla loro esposizione anche solo temporanea in Italia ed all'estero;
- alienare le opere d'arte in suo possesso al fine di migliorare la collezione di sua proprietà.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse ancorché in via ausiliare e complementare con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti, costituiti o costituendi, nel rispetto delle leggi e delle norme dettate dal presente statuto.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferito dal Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione dal Fondatore, da Enti o da privati a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

ARTICOLO 5 ENTRATE

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione dal Fondatore o da terzi senza espressa destinazione a patrimonio.

La Fondazione può acquisire opere d'arte senza obbligatoriamente doverle destinare ad incremento del proprio patrimonio. Le stesse possono essere alienate al fine di realizzare nuove acquisizioni.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ed è obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore, se nominato;
- d) il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da quattro membri nominati dal fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato, possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi e devono essere nominati entro un mese dalla scadenza.

Il Fondatore provvede a sostituire i Consiglieri che, per qualunque ragione, cessino dalla carica anteriormente all'ordinaria scadenza della stessa. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso come previsto dal comma precedente.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore o ai Revisori dei Conti almeno quarantotto prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o audio-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

In assenza di formale convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che veda la partecipazione, anche tramite i mezzi di comunicazione di cui sopra, di tutti i Consiglieri e del Revisore o, in caso di nomina del Collegio dei Revisori, di almeno due componenti del Collegio dei Revisori.

—
Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o da un notaio designato dal

Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

ARTICOLO 10 POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili;
- d) alla statuizione ed alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) alla eventuale nomina con determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Direttore della Fondazione e del Segretario del Consiglio;
- f) alla eventuale nomina e revoca di Comitati Scientifici ed Organizzativi ed alla determinazione delle modalità di funzionamenti e dei relativi emolumenti;
- g) alla determinazione degli emolumenti e dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti, previo parere favorevole vincolante del Fondatore e fermo restando il divieto di cui al terzo comma dell'art. 5 dello Statuto;
- h) all'approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;
- i) alle operazioni bancarie anche con l'assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) all'assunzione dei necessari provvedimenti in tema di rapporti di collaborazione, sia di lavoro subordinato che autonomo e/o professionale, determinandone i corrispettivi;
- k) alle modifiche del presente statuto, previo parere favorevole del Fondatore;
- l) alla statuizione con il Fondatore delle modalità per avvalersi delle sue strutture per l'esecuzione in tutto o in parte delle proprie attività;
- m) all'eventuale partecipazione in enti, soggetti od altre iniziative le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- n) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

- o) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione;
- p) il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione; non possono formare oggetto di delega le materie e gli atti di cui alle lettere a), c), e), g), k) ed n).

ARTICOLO 11 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente, che durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e quelli contenuti nella eventuale delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione con la firma degli atti e quanto occorra per la loro esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura una corretta amministrazione della Fondazione, nomina e revoca procuratori speciali nell'ambito dei poteri attribuitigli, nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione ed assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone nella prima riunione successiva al Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente.

ARTICOLO 12 DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritiene opportuno, può nominare un direttore, determinandone compiti, poteri e retribuzione.

Il Direttore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Può essere nominato Direttore anche un membro del Consiglio di Amministrazione che quindi assumerà entrambe le cariche e conserverà il diritto di voto.

ARTICOLO 13 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata, compiti ed emolumenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ne redige il verbale, assiste il Consiglio in ogni sua attività ed adempie ai compiti che gli sono delegati.

ARTICOLO 14
REVISIONE DEI CONTI

La funzione è svolta da un Revisore unico o da un Collegio, in ragione di quanto deciso dal Fondatore al momento della nomina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

I membri del Collegio scelgono nel proprio ambito il Presidente.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori sono nominati dal Fondatore, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Revisore (o il Collegio dei Revisori dei Conti) provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore (o il Collegio dei Revisori dei Conti) ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15
DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 16
DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione i beni residuali sono devoluti a favore di enti o soggetti indicati dal Fondatore aventi scopi analoghi ed affini a quelli della Fondazione.

ARTICOLO 17
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Regione Piemonte in sede di riconoscimento.